

(N. 1554)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1979

Modifica dell'articolo unico della legge 27 maggio 1977,  
n. 282, recante norme sulla liquidazione dei supplementi  
di congrua al clero

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 26 luglio 1974, n. 343, sono state modificate le norme sulla liquidazione e sulla concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero, rendendo, tra l'altro, obbligatoria, da parte della pubblica amministrazione, la revisione delle congrue stesse, a partire dal 1° gennaio 1977.

La legge 27 maggio 1977, n. 282, dispose una slittamento di tale termine, prevedendo, tra l'altro, che « la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ». Con la stessa legge si stabilì poi che « in sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale ri-

sulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficiario alla data del 1° gennaio 1982 ».

Questa difformità di date può creare qualche difficoltà in sede interpretativa e applicativa.

Poichè sussiste un imprescindibile nesso tra le operazioni di « accertamento del reddito beneficiario » e di « revisione delle liquidazioni », appare logico che anche la situazione economico-patrimoniale, quale risulta dallo stato del beneficio, venga calcolata alla stessa data dalla quale si procederà alla revisione generale delle liquidazioni, e cioè al 1° gennaio 1980.

Di qui l'esigenza della norma interpretativa che si propone.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, come modificato dall'articolo unico della legge 27 maggio 1977, n. 282, è sostituito dal seguente:

« In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1980 ».